



SCHEMA DI CONVENZIONE REGOLANTE LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ FINALIZZATE
ALLA CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI DI CARATTERIZZAZIONE ANALITICA, DI
RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEFINITIVO DEI RIFIUTI, ANCHE PERICOLOSI, PRESENTI
NELL'AREA DELL'IMPIANTO DENOMINATO "EX NUOVA ESA"
IN COMUNE DI MARCON (VE) E IN COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TV)

TRA

La Regione del Veneto, con sede a Venezia, Dorsoduro n. 3901, Cod. Fisc. 80007580279, rappresentata ai sensi e per gli effetti del presente atto, da _____, in qualità di _____

E

Veneto Acque S.B.p.A. con sede legale a Mestre – Venezia, via Torino n. 180, Cod. Fisc. 03875491007, di seguito denominata "Società", rappresentata ai sensi e per gli effetti del presente atto da _____ in qualità di _____

di seguito definite anche le "Parti"

PREMESSO CHE

- nell'area "Ex Nuova Esa", ricompresa in parte nel territorio comunale di Marcon (VE) ed in parte nel territorio comunale di Mogliano Veneto (TV), è stata riscontrata la presenza di rifiuti speciali, anche pericolosi, posti sotto sequestro dall'Autorità giudiziaria nel marzo 2004;
- il Consiglio regionale del Veneto, con Deliberazione n. 11 del 5 marzo 2009, nell'ambito del riparto dei fondi recati dalla Legge Speciale per Venezia per il disinquinamento della Laguna di Venezia e del Bacino Scolante, ha assegnato al Comune di Marcon un contributo di Euro 2.000.000,00 per l'intervento di Messa in sicurezza dell'area denominata "Ex Nuova Esa";
- il sopracitato provvedimento consiliare è stato recepito con Deliberazione di Giunta regionale n. 1270 del 5 maggio 2009;
- con Ordinanze n. 10 del 13 febbraio 2012 del Sindaco del Comune di Marcon e n. 46 del 15 marzo 2012 del Sindaco del Comune di Mogliano Veneto è stato intimato alla ditta proprietaria dei rifiuti, nonché al proprietario dell'area, di procedere allo smaltimento dei rifiuti stessi, con riserva di agire in via sostitutiva e in danno, nel caso di inottemperanza ai provvedimenti ordinatori da parte dei soggetti obbligati;
- risultando scaduti i termini fissati per l'esecuzione dei provvedimenti ordinatori senza che i soggetti obbligati avessero provveduto agli adempimenti, si è reso necessario intervenire in via sostitutiva e in danno dei soggetti inadempienti, ai sensi dell'art. 192, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006;



1ed63d1b



- con Deliberazione n. 58/2012, il Consiglio comunale di Marcon ha chiesto alla Regione del Veneto di sostituirsi al Comune stesso nell'intervento di ripristino ambientale previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, in danno dei soggetti destinatari della Ordinanza Sindacale n. 10 del 13 febbraio 2012, riguardante lo smaltimento dei rifiuti abbandonati e il ripristino dello stato e decoro dei luoghi presso l'ex impianto denominato "Ex Nuova Esa" in Via Fornace n. 44, data la particolare complessità dell'intervento ed in considerazione del fatto che il Comune si trova nella impossibilità di gestire direttamente il contributo assegnato;
- con Deliberazione n. 151/2012, la Giunta comunale di Marcon, prendendo atto della Delibera del Consiglio comunale n. 58/2012, ha acconsentito al trasferimento alla Regione del contributo regionale di Euro 2.000.000,00 disposto con DGR n. 1270/2009, in recepimento della DCR n. 11/2009;
- con Deliberazione n. 53/2012, il Consiglio comunale di Mogliano Veneto ha richiesto alla Regione del Veneto di sostituirsi al Comune stesso nell'intervento di smaltimento dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi dell'impianto di cui trattasi, considerata la complessità dell'intervento da attuare;
- con Deliberazione n. 1858 del 18 settembre 2012, in accoglimento delle richieste formulate dal Comune di Marcon e dal Comune di Mogliano Veneto, la Giunta regionale ha individuato Veneto Acque S.p.A. quale nuovo soggetto attuatore dell'intervento, assegnando contestualmente alla stessa Società il contributo regionale di Euro 2.000.000,00, precedentemente assegnato al Comune di Marcon con DGR n. 1270/2009;
- in attuazione alla Delibera di Giunta regionale n. 2314 del 20 novembre 2012 è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A. regolante le modalità di attuazione delle attività di rimozione e smaltimento definitivo dei rifiuti anche pericolosi presenti nell'area ove è ubicato l'impianto denominato "Ex Nuova Esa", stabilendo come intervento prioritario per lo smaltimento dei rifiuti costituiti da P2S5 "penta solfuro di fosforo", secondo quanto riportato nella relazione predisposta dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia datato 27 luglio 2012;
- Veneto Acque S.p.A., in attuazione della Convenzione sottoscritta con la Regione del Veneto in data 22 novembre 2012, ha eseguito una prima parte degli interventi previsti, suddivisi in due diverse fasi di attività:
 - allontanamento dei rifiuti sulla base dell'Ordinanza Sindacale del Comune di Marcon n. 55 del 10 ottobre 2013, attraverso l'affidamento ad una ditta specializzata selezionata mediante procedura ad evidenza pubblica, consistente nella rimozione e smaltimento dei rifiuti costituiti da P2S5 "penta solfuro di fosforo" (FASE 1 – SMALTIMENTO);
 - messa in sicurezza di emergenza di taluni rifiuti pericolosi a fronte del rinvenimento di tracce di mercurio durante le operazioni di pulizia del guano all'interno del capannone identificato "C", attività avviata con Ordinanza Sindacale del Comune di Marcon n. 8 del 5 marzo 2014 (FASE 1 – MISE);
 - allontanamento di rifiuti riconfezionati nella Messa in sicurezza di emergenza, oltre ad ulteriori rifiuti pericolosi, attività avviata con Ordinanza del Sindaco del Comune di Marcon n. 82 del 13



novembre 2014 mediante la selezione di un operatore economico specializzato con procedura ad evidenza pubblica e sulla base del Piano di Smaltimento redatto da Veneto Acque S.p.A. e approvato con DGC del Comune di Marcon n. 166 del 30 ottobre 2014 e con DGC del Comune di Mogliano Veneto n. 250 del 04 novembre 2014 (FASE 2 – SMALTIMENTO);

- con Decreto del Direttore della Direzione regionale Ambiente n. 67 del 27 aprile 2017 è stato determinato il contributo definitivo, nonché la liquidazione del saldo, a favore di Veneto Acque S.p.A., che ha terminato tre interventi raggruppati in due diversi appalti, per un importo complessivo di Euro 1.731.384,83;
- ultimata la seconda fase di intervento, che ha previsto lo smaltimento di 164.640 kg di rifiuti pericolosi e lo smaltimento/messa in sicurezza di emergenza di ulteriori 186.750 kg di rifiuti pericolosi, la Conferenza di Servizi, convocata dal Comune di Marcon in data 16 dicembre 2016, ha preso atto delle attività condotte, richiedendo a Veneto Acque S.p.A. di redigere un documento riepilogativo che rappresentasse lo Stato di Avanzamento dei Lavori e che evidenziasse i rifiuti che rimanevano da smaltire, attestando ad ogni modo che eventuali ulteriori operazioni di bonifica sarebbero potute essere avviate senza necessità di ulteriori pronunciamenti;
- la Società ha elaborato il “Documento riepilogativo delle attività svolte da Veneto Acque S.p.A.” del 27 dicembre 2016, con riferimento al “Piano di rimozione e smaltimento” approvato Deliberazione della Giunta comunale di Marcon (VE) n. 166 del 30 ottobre 2014 e con Deliberazione della Giunta comunale di Mogliano Veneto n. 250 del 4 novembre 2014, da cui si evince che i rifiuti pericolosi e non pericolosi ancora da smaltire all’interno dell’area della “Ex Nuova Esa” ammontano a 16.450.550 kg;
- in data 28 dicembre 2016, la Conferenza di Servizi ha preso atto dello stato dei luoghi attraverso un sopralluogo ed ha individuato alcune priorità di intervento, con l’obiettivo di impegnare le economie risultanti dalle attività di cui alle fasi 1 e 2 sopra menzionate;
- una ulteriore Conferenza di Servizi è stata convocata prima presso il sito in questione in data 6 giugno 2018 e successivamente presso il Comune di Marcon in data 19 giugno 2018, al fine di verificare lo stato dei luoghi e identificare le modalità di prosecuzione degli interventi;
- detta Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. 250386 del 29 giugno 2018, ha convenuto di mantenere le indicazioni di priorità di intervento già segnalate nel documento “Attività di rimozione rifiuti pericolosi presso il sito della ‘Ex Nuova Esa’, in Via Fornace n. 44 a Marcon; Relazione tecnica per l’individuazione dei primi provvedimenti”, predisposto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia e da ARPAV, datato 27 luglio 2012;
- la Convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A., per la realizzazione degli interventi previsti dalla DGR n. 1858 del 18 settembre 2012 presso l’impianto denominato “Ex Nuova Esa” è scaduta il 31 dicembre 2016;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1108 del 31 luglio 2018 è stato assegnato a Veneto Acque S.p.A. un ulteriore finanziamento di Euro 835.485,17 per il proseguimento delle attività presso il sito “Ex Nuova Esa”, approvando contestualmente lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e



Veneto Acque S.p.A.;

- con Deliberazione della Giunta regionale n. 1726 del 19 novembre 2018 è stato recepito il Piano di riallocazione di fondi della Legge Speciale per Venezia, di competenza regionale, derivanti da economie di spesa accertate alla conclusione di interventi finanziati con precedenti riparti;
- con la sopracitata DGR n. 1726/2018 è stata individuata una ulteriore quota di finanziamento, pari a Euro 2.500.000,00, per l'intervento di "Completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito contaminato denominato 'Ex Nuova Esa', sito nei comuni di Mogliano Veneto (TV) e Marcon (VE)" - (scheda progetto B/2) ed è stato approvato lo "Schema di Convenzione per il proseguimento delle attività – Addendum alla Convenzione di cui alla DGR n. 1108/2018";
- con Deliberazione n. 1401 del 16 settembre 2020, la Giunta regionale ha recepito il Piano di riparto delle risorse finanziarie rese disponibili a valere sui finanziamenti della Legge Speciale per Venezia di competenza regionale derivanti dalla revoca di precedenti assegnazioni relative ad interventi non realizzati e approvata dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 88 del 21 luglio 2020;
- nell'ambito di tale riparto dei fondi della Legge Speciale per Venezia, è stata individuata una ulteriore disponibilità finanziaria di Euro 2.500.000,00 (scheda progetto C-2) per consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito contaminato denominato "Ex Nuova Esa", demandando ad un successivo provvedimento della Giunta regionale l'attuazione della scheda progetto;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 862 del 19 luglio 2022 si è provveduto all'iscrizione delle necessarie risorse sui capitoli finanziati con fondi statali vincolati, mediante utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione, assicurando con tale provvedimento la copertura finanziaria della spesa complessiva di Euro 2.500.000,00 per gli interventi in oggetto;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 1392 del 11 novembre 2022 è stato approvato lo Schema di Addendum alla Convenzione di cui alle Deliberazioni di Giunta regionale n. 1108/2018 e n. 1726/2018, regolante i rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Acque S.p.A. per l'ultimazione dell'intervento di "Caratterizzazione analitica, rimozione e smaltimento definitivo di rifiuti, anche pericolosi, presenti nell'area denominata 'Ex Nuova Esa', in Comune di Marcon (VE) e Mogliano Veneto (TV)";
- detto Addendum alla Convenzione, la cui validità è stata stabilita al 31 dicembre 2024, è stato sottoscritto digitalmente tra le parti, da ultimo, in data 22 novembre 2022 e registrato a repertorio regionale con n. 40693;

CONSIDERATO CHE

- l'area "Ex Nuova Esa" è ubicata all'interno del Bacino Scolante in Laguna di Venezia e i rifiuti presenti in tale area sono stoccati con modalità tali da costituire una fonte di elevato rischio ambientale, come risulta dalla relazione predisposta congiuntamente dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia e da ARPAV, trasmessa alla Regione del Veneto dal Comune di Marcon con nota prot. n. 19003 del 14 agosto 2012;



- tale relazione descrive lo stato dei luoghi, le modalità con le quali sono stoccati i rifiuti ed il livello di rischio ambientale indotto da tale stoccaggio, indicando le priorità per lo smaltimento dei rifiuti;
- sulla base dei criteri di cui sopra, Veneto Acque S.p.A. ha provveduto alla rimozione definitiva dei rifiuti annoverati nella lista delle priorità 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nell'ambito di 4 fasi operative:
 - nel corso delle Fasi 1 e 2 si è provveduto all'asporto dei fusti contenenti rifiuti liquidi, pentasolfuro di fosforo ed anidride cromica che rientravano nei livelli di priorità 1,2,3;
 - durante la Fase 3 sono state allontanate e smaltite le balle di plastica di cui alla priorità 4 (punto F.18), sono stati inoltre svuotati e demoliti i serbatoi di cui alla priorità n. 5 (punto S in allegato C) e sono stati infine smaltiti i rifiuti di varia natura che presentavano priorità 7:
 - cumulo F8 composto da elementi in metallo di cassoni scarrabili,
 - parte dei cumuli F9 ed F10 composti da rifiuti vari tra cui plastiche, RAEE ed elettrodomestici;
 - cumulo F11 costituito da una pesa in disuso;
 - nel corso della Fase 4, sono stati allontanati i cumuli di fanghi e di terre da bonifica aventi priorità n. 6 e costituenti i cumuli F1, F2 ed F3. Inoltre, come richiesto dalla Conferenza di Servizi del 05/02/2020 e grazie alle economie maturate nel corso dell'esecuzione del servizio, è stato eseguito l'asporto di alcuni cumuli di rifiuti presenti sul piazzale esterno (area F vedi allegato C) sebbene gli stessi presentassero priorità inferiore alla 6. In particolare, si è provveduto allo smaltimento di:
 - rifiuti catramosi (bitume) che presentavano priorità n. 8 di cui al punto F5;
 - traversine in legno di cui al punto F6;
 - pneumatici di cui al punto F7;
 - bidoni di plastica costituenti il cumulo F12;
 - estintori costituenti il punto F13;
 - parte del cumulo di materiale (sabbia) costituente il cumulo F15;
 - elettrodomestici e fusti in metallo costituenti rispettivamente i cumuli F16 e F17;
- a conclusione della fase 4, Veneto Acque S.p.A. ha redatto e condiviso un documento, dal titolo "Documento programmatico attività di rimozione rifiuti - Fase 5", stimando i rifiuti rimanenti nell'area in 2.800 tonnellate e valutando lo smaltimento in Euro 2.500.000,00;
- la Regione del Veneto, con Decreto del Direttore della Direzione Progetti speciali per Venezia n. 79 del 25 novembre 2022, ha confermato l'impegno pluriennale di spesa della somma di Euro 2.500.000,00, con copertura assicurata dalla DGR n. 862/2022;
- con nota prot. n. 001 - 4416/2024 del 19 dicembre 2024, acquisita con protocollo regionale n. 647498 pari data, Veneto Acque S.p.A. ha trasmesso il Piano di smaltimento di Fase 5;
- con nota prot. n. 302457 del 19 giugno 2025, la Direzione Progetti speciali per Venezia ha convocato un incontro tecnico per il 26 giugno 2025, finalizzato alla valutazione della relazione di Veneto Acque S.p.A. sullo stato di avanzamento dei lavori di smaltimento dei rifiuti presenti nel sito e per la valutazione e condivisione delle priorità di smaltimento degli ulteriori rifiuti presenti nel sito, in



relazione alla Fase 5;

- nel corso dell'incontro tecnico del 26 giugno 2025 sono state condivise osservazioni e indicazioni relativamente al Piano di smaltimento di Fase 5, che dovranno essere recepite nel Piano di smaltimento che dovrà essere redatto dall'appaltatore, a valle della caratterizzazione dei rifiuti preliminare allo smaltimento;
- con Determina n. 152 del 2 ottobre 2025, Veneto Acque S.p.A. ha espresso la volontà di contrarre in relazione al servizio di caratterizzazione analitica, di rimozione e smaltimento definitivo dei rifiuti, anche pericolosi presenti nel sito "Ex Nuova Esa" nei Comuni di Marcon (VE) e Mogliano Veneto (TV), aggiudicato successivamente con Determina n. 206 del 22 dicembre 2025;
- con nota acquisita a prot. regionale n. 149074 del 5 marzo 2026, la Società ha chiesto alla Regione di valutare la proroga della Convenzione di cui alla DGR n. 1392/2022 a fronte della necessità di completare gli interventi necessari all'ultimazione della Fase 5;

RICHIAMATO CHE

- Veneto Acque S.p.A. - a seguito di deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci del 9 ottobre 2025 Veneto Acque Società Benefit per Azioni - S.B.p.A. - , è una società *in house* interamente partecipata dalla Regione del Veneto per cui si configura l'esistenza di un controllo, da parte della Regione stessa, analogo a quello esercitato nei confronti dei propri Uffici, come definito in particolare dall'art. 16 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- la Società svolge un'attività prevalentemente rivolta alla Regione del Veneto e pertanto sussistono in capo alla Società i requisiti generali richiesti in materia di "*in house providing*" dalla normativa europea e nazionale;
- Veneto Acque S.B.p.A. esercita attività di interesse pubblico nel settore acquedottistico, di tutela delle risorse idriche, di riqualificazione ambientale e gestione di servizi ambientali, nonché nella salvaguardia idrogeologica e nella promozione dell'economia circolare e di tecnologie sostenibili;
- in particolare, come riportato all'art. 2 lettere d) ed e) dello Statuto Sociale, la Società ha per oggetto attività in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati di competenza pubblica nonché di gestione di rifiuti, più precisamente:
 - attività di progettazione ed esecuzione di interventi sperimentali di bonifica e/o detossificazione, di studio in materia di bonifica;
 - attività "in campo" quali indagini ambientali, piani di caratterizzazione, analisi di rischio, piani di monitoraggio e quant'altro in materia di bonifica, nonché attività di pronto intervento necessarie per evitare contaminazioni ambientali, il tutto anche all'interno dei Siti di Interesse Nazionale ricadenti nel territorio della Regione Veneto;
 - servizi relativi alla gestione dei rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), ivi incluse le attività di



trasporto, trattamento e stoccaggio ed eliminazione dei rifiuti mediante operazioni di recupero o smaltimento rientranti in qualsiasi categoria di rifiuti speciali prevista dalla normativa vigente;

- con Deliberazione della Giunta regionale n. ____ del ____ è stato approvato lo Schema della presente Convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la realizzazione delle attività finalizzate alla conclusione degli interventi di caratterizzazione analitica, di rimozione e smaltimento definitivo dei rifiuti, anche pericolosi, presenti nell'area ove è ubicato l'impianto denominato "Ex Nuova Esa", sito ricompreso parte in Comune di Marcon (VE) e parte in Comune di Mogliano Veneto (TV).

Le attività saranno realizzate da Veneto Acque S.B.p.A. entro i limiti di spesa di cui all'art. 3 della presente Convenzione.

ART. 2 - ATTIVITA' PREVISTE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

Sulla base delle indicazioni di priorità di intervento già segnalate nel documento "Attività di rimozione rifiuti pericolosi presso il sito della "Ex Nuova Esa", Via Fornace n. 44 a Marcon; Relazione tecnica per l'individuazione dei primi provvedimenti", predisposto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia e da ARPAV del 27 luglio 2012, saranno oggetto di intervento prioritario l'allontanamento e lo smaltimento definitivo delle circa 2.800 tonnellate di rifiuti pericolosi e non pericolosi ancora presenti nel sito, ivi compresi i rifiuti sottoposti a sequestro dall'autorità giudiziaria nel 2004.

In particolare, a fronte della disponibilità finanziaria pari a Euro 2.500.000,00 recata dalla DGR n. 1401 del 16 settembre 2020, è prevista l'attuazione delle seguenti attività:

1. FASE PROGRAMMATICA: sulla base della ricognizione effettuata e dei Piani di Smaltimento già valutati dagli Enti competenti si procederà, fin da subito, con la programmazione dell'asporto dei rifiuti ancora presenti all'interno dell'area "Ex Nuova Esa", provvedendo ad individuare stralci funzionali di smaltimento, in base alla tipologia di rifiuto nonché ai requisiti che debbano possedere gli operatori economici da selezionare che, in base alle proprie qualifiche, siano specializzati all'asporto delle specifiche tipologie di rifiuto.
2. FASE DI AFFIDAMENTO: selezione degli operatori economici a cui affidare i servizi di rimozione e smaltimento dei rifiuti individuati, anche facendo ricorso ad affidamenti diretti, per specifiche tipologie di rifiuto, laddove gli importi di trasporto e smaltimento degli stessi siano compatibili con le soglie previste dal codice dei contratti. Tale attività comprende altresì l'affidamento di servizi tecnici secondari ed a supporto di quello principale quali, a titolo esemplificativo: l'incarico del Direttore di esecuzione del Contratto, del Responsabile della Sicurezza nonché l'assegnazione di ulteriori attività di



monitoraggio e rilievo ecc.

3. FASE DI ASPORTO E SMALTIMENTO: attività di rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti ancora presenti nell'area, questa fase comprende le preliminari operazioni di omologa, a carico dell'Appaltatore nella sua qualità di Produttore del rifiuto, delle varie partite di rifiuti. L'esecuzione di questa fase terrà conto della necessità di attuare le operazioni di dissequestro con l'ausilio dei Carabinieri dei N.O.E. I rifiuti dovranno essere allontanati secondo l'ordine di priorità stabilito in relazione a pericolosità presunta e quantitativi:

- Cat. 001 Rifiuti pericolosi sfusi non pulverulenti;
- Cat. 002 Rifiuti pericolosi in big bag pulverulenti / non pulverulenti;
- Cat. 003 Rifiuti non pericolosi sfusi non pulverulenti;
- Cat. 004 Rifiuti non pericolosi sfusi da riconfezionare in big bag;
- Cat. 005-6 Altre tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi in modeste quantità e/o a basso peso specifico (<10t);
- Cat. 007 Materiali ferrosi da avviare a recupero;
- Cat. C.009 Lotto F14 bombole per gas compressi ignoti
- Materiali e rifiuti misti contenenti amianto.

Nelle modalità di esecuzione degli interventi, la Società fornirà un costante aggiornamento sull'avanzamento delle attività alla Regione del Veneto - Direzione Progetti speciali per Venezia.

Alla Società compete l'avvio a smaltimento definitivo dei rifiuti, la direzione dei lavori, la contabilizzazione e quant'altro attiene all'esecuzione degli interventi in oggetto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia ambientale.

Con riferimento alle attività individuate al punto 1, la Società dovrà provvedere alla predisposizione di una nota di aggiornamento, con cadenza semestrale, sull'andamento delle varie fasi dell'intervento che dovrà essere presentata alla Regione del Veneto - Direzione Progetti speciali per Venezia.

ART. 3 – CORRISPETTIVO PER GLI INTERVENTI E MODALITÀ DI EROGAZIONE

L'importo complessivo che la Regione riconosce a Veneto Acque S.B.p.A. per l'esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione è pari a Euro 2.500.000,00, IVA compresa.

L'erogazione di tale importo avverrà direttamente a favore di Veneto Acque S.p.A., secondo le seguenti modalità:

- a) il primo acconto, di Euro 250.000,00 IVA compresa, pari al 10% dell'importo complessivo, dopo la sottoscrizione della presente Convenzione ed entro trenta giorni dalla presentazione di una dichiarazione scritta da parte di Veneto Acque S.B.p.A. attestante l'avvio delle attività;
- b) il secondo acconto, di Euro 2.000.000,00 IVA compresa, pari al 80% dell'importo complessivo, entro trenta giorni dalla presentazione del primo rendiconto finanziario, dal quale risulti la spesa di almeno i 2/3 dell'importo pagato a titolo di primo acconto;
- c) il saldo finale, dell'importo massimo di Euro 250.000,00 IVA compresa, a conclusione di tutte le attività,



a presentazione della documentazione tecnica finale, entro trenta giorni dalla presentazione da parte di Veneto Acque S.B.p.A. della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali economie generate potranno essere esclusivamente impegnate per proseguire negli interventi di rimozione e smaltimento definitivo dei rifiuti presenti nell'area dell'impianto denominato "Ex Nuova Esa", nonché per l'esecuzione di indagini preliminari sul sito, secondo quanto previsto dalle disposizioni cui al Titolo V della Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006, al fine di verificare se la presenza di rifiuti possa aver determinato una compromissione delle matrici ambientali, previa comunicazione ed autorizzazione da parte della Regione del Veneto – Direzione Progetti speciali per Venezia.

ART. 4 - PRESTAZIONI GARANTITE DA VENETO ACQUE S.B.p.A.

Veneto Acque S.B.p.A. si impegna a garantire l'esecuzione delle attività programmate, mettendo a disposizione la propria struttura organizzativa, nonché acquisendo sul mercato beni, servizi e lavori funzionali alla predisposizione e realizzazione delle stesse attività, mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto del D.Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e assicurando la partecipazione agli incontri di coordinamento convocati dalla Regione del Veneto.

La Società si impegna all'inserimento, nei contratti di affidamento di cui al paragrafo precedente, laddove applicabile, dell'obbligo di rispetto delle clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 721 dell'8 luglio 2025, successivamente sottoscritto in data 9 ottobre 2025, consultabile sul sito della Giunta regionale al seguente link:

<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

La società provvederà altresì a dare corso, laddove applicabili, alle previsioni del Protocollo d'intesa in materia di appalti, approvato con DGR n. 1001 del 2 settembre 2025, sottoscritto in data 12 dicembre 2025 da Regione del Veneto con ANCI Veneto, ANPCI, UPI Veneto, CIGL, CISL e UIL.

Nello svolgimento delle attività oggetto dei contratti di appalti, Veneto Acque dovrà inoltre uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati:

- nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62;
- nel Nuovo Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Regione del Veneto, approvato con DGR 4 novembre 2025, n. 1368, consultabile sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 151 del 11 novembre 2025;
- nel Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2026-2028 (estratto dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028, adottato con DGR n. 32 del 27 gennaio 2026), con particolare riferimento ai Rischi corruttivi e trasparenza;



La mancata applicazione del Codice di comportamento da parte di Veneto Acque, dei propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, è causa di risoluzione del contratto.

Eventuali pubblicazioni relative al risultato dei lavori verranno concordate tra la Regione e la Società.

ART. 5 - DURATA DELLE ATTIVITÀ

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione della stessa sino al 31/07/2027.

Le parti, nel caso di motivate esigenze, si riservano la possibilità di prorogare consensualmente la vigenza della presente Convenzione, mediante scambio di corrispondenza

ART. 6 - SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili a finanziamento regionale sono relative a:

- a) documentate spese tecniche necessarie per la realizzazione delle attività di cui trattasi tra cui direzione lavori, redazione del piano di sicurezza, contabilizzazione, assistenza di cantiere, collaudo/verifica di conformità, rilievi, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, consulenze specialistiche, eventuali ulteriori indagini preliminari e studi ambientali strettamente necessari alla fase progettuale degli interventi programmati, gestione delle gare di appalto e dei procedimenti amministrativi, anche se realizzati con personale interno di Veneto Acque S.B.p.A e comunque certificati dal Responsabile del Progetto, sulla base di fogli orari o altre modalità di rilevazione;
- b) spese per le procedure ad evidenza pubblica;
- c) spese accessorie per l'attività sul campo (trasferte, carburanti, oneri di missione e altri oneri), certificate dal Responsabile del Progetto;
- d) servizi specialistici di supporto tecnico-scientifico da parte di Enti pubblici, Agenzie ed Istituti di Ricerca, finalizzati alla realizzazione delle azioni progettuali;
- e) prestazioni d'opera intellettuale (collaborazioni coordinate e continuative, consulenze e prestazioni rese da esperti), connesse alla realizzazione delle azioni progettuali, in particolare per le attività di supervisione tecnica, verifica e validazione delle fasi progettuali, validazione dati ed audit;
- f) spese per la diffusione delle informazioni e dei risultati;
- g) I.V.A., nella misura prevista dalla legge, se dovuta.

I costi relativi all'acquisizione sul mercato di beni, servizi e lavori sono riconosciuti sulla base della documentazione attestante la relativa spesa.

Le spese tecniche di progettazione, direzione, contabilità e collaudo dei lavori sono riconosciute sulla base della relativa documentazione di spesa (da produrre in copia conforme all'originale) secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici.

ART. 7 – ULTERIORI OBBLIGHI DI VENETO ACQUE S.B.p.A.



La Società si obbliga ad ottemperare a tutte le prescrizioni normative vigenti in materia ambientale e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ad osservare quanto stabilito nella presente convenzione.

La Società dovrà inoltre provvedere ad installare, sul luogo dei lavori, un tabellone di dimensioni 3.00 m. x 2.00 m., recante le indicazioni previste dalle Leggi e dai regolamenti vigenti, con uno spazio riservato a evidenziare la partecipazione della Regione del Veneto, di superficie pari ad almeno il 25% della superficie del tabellone.

Alla base del tabellone dovrà comparire altresì, in caratteri analoghi a quelli usati per le indicazioni di legge, la dicitura “Progetto finanziato con la Legge Speciale per Venezia”.

Tale dicitura dovrà essere contenuta in un rettangolo di larghezza pari a quella del tabellone, con caratteri e colori analoghi a quelli previsti per il logo ufficiale della Giunta Regionale del Veneto.

ART. 8 - CODICE UNICO DI PROGETTO

La Società provvederà ad acquisire il Codice Unico di Progetto (CUP) stabilito con Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 e Deliberazione CIPE n. 143 del 27 dicembre 2002. È obbligatorio il riferimento al codice in questione in ogni provvedimento, corrispondenza o pagamento da effettuare in relazione all'intervento. In assenza del codice C.U.P. non saranno possibili erogazioni.

ART. 9 - RISOLUZIONE

Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l'altra Parte potrà di diritto risolvere la presente Convenzione in ogni momento, qualora sopraggiunga in capo ad una delle parti l'impossibilità di attendere rispetto agli impegni assunti per ragioni ad essa non imputabili, qualora uno dei contraenti incorra in gravi inadempienze rispetto alle disposizioni della medesima Convenzione, oppure in caso di modifiche dell'assetto istituzionale.

In caso di gravi inadempienze della Società, o per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, la Regione si riserva la facoltà di revocare tutte le attività affidate tramite la presente Convenzione mediante risoluzione immediata del rapporto come previsto dall'art. 1456 c.c. senza che la Società nulla possa vantare, salvo il compenso per le attività effettivamente realizzate.

Le cause di forza maggiore sollevano la Società da qualsiasi responsabilità purché la stessa ne dia tempestiva notizia alla Regione mediante posta elettronica certificata.

Nessun addebito potrà essere mosso nei confronti della Società nel caso di ritardi dovuti alla Regione o inadempimenti derivanti dal mancato trasferimento delle risorse finanziarie da parte della stessa che incidano sul corretto svolgimento del progetto, in ragione della presente Convenzione, ovvero ne impediscano la conclusione.

ART. 10 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le Parti si impegnano a sottoporre ogni eventuale controversia in materia di diritti e obblighi,



interpretazione e applicazione derivanti dalla presente Convenzione ad amichevole composizione, nel pieno rispetto dello spirito cooperativo di tale collaborazione.

Ogni controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente Convenzione, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, sarà devoluta alla competente Autorità giudiziaria.

Nel caso in cui non sia possibile ricomporre amichevolmente la Convenzione, ogni controversia è devoluta in via esclusiva al Foro di Venezia.

ART. 11 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 123/2025 “Testo Unico delle imposte indirette” al cui assolvimento provvederà la Società. La presente Convenzione sarà soggetta all'imposta di registro solo in caso d'uso, per le finalità previste dalla legge e a cura della Parte contraente che avrà avuto interesse alla registrazione.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività contrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, nel rispetto della normativa vigente (il Regolamento (UE) 679 del 27 aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE – regolamento generale sulla protezione dei dati; il D.Lgs. n. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato ad opera del D.Lgs. n. 101/2018, di adeguamento della normativa nazionale al regolamento sopra indicato), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del presente Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa sopra citata.

Art. 13 – NORMA DI RINVIO

La presente Convenzione è composta da 13 articoli, su 11 pagine intere e fin qui alla dodicesima. Per quanto non espressamente indicato dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Per la Regione del Veneto
Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio

(firmato digitalmente)

Per Veneto Acque S.B.p.A.

(firmato digitalmente)

